

*Ordinanza della corte di Cassazione ha riconosciuto la detrazione per il contribuente*

# Il credito Iva è sempre dovuto

## Anche nel caso delle omesse dichiarazioni annuali

DI GIUSEPPE D'AMICO

**C**redito Iva dovuto anche in caso di omessa dichiarazione annuale. Il contribuente può detrarsi l'eccedenza Iva anche in assenza della dichiarazione annuale e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto, purché vengano rispettati i requisiti sostanziali previsti per legge. La dichiarazione annuale Iva è un adempimento formale e rappresenta «una mera esternazione di scienza», senza precludere in alcun modo il diritto alla detrazione. Sono queste le conclusioni contenute nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6488 del 16/03/2018. Nel caso in esame, l'Agenzia notificava al contribuente una cartella di pagamento per disconoscere il maggior credito Iva vantato a causa della omessa presentazione della dichiarazione. Sul tema, la Cassazione riporta le

due principali correnti interpretative che si sono succedute nel tempo. In base al primo orientamento, qualora le fatture passive siano state regolarmente annotate nel registro Iva acquisti e il credito relativo sia confluito nella liquidazione periodica, il contribuente ha diritto a detrarsi l'Iva anche in caso di omessa dichiarazione, atteso che, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del dpr 633 del 1972 l'obbligo di annotazione delle fatture passive deve avvenire «in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno» (Cass. 25.02.1998 n. 2063; Cass. 12.04.2006 n. 8602). In senso contrario, il secondo orientamento prevedeva che, anche in presenza di registri Iva correttamente

tenuti e con l'imposta a credito considerata nelle liquidazioni periodiche, il contribuente non ha diritto a detrarsi l'Iva in caso di omessa dichiarazione, fermo restando il diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza ex art. 30, comma 2, del dpr 633 del 1972 (Cass. 9/02/2001, n. 1823. Cass. 19/10/2007, n. 21947). Tale contrasto è stato affrontato dalle Sezioni Unite, le quali, con pronuncia n. 17757 dell'8/09/2016, hanno sostenuto che «la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti

sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a Iva e finalizzati a operazioni imponibili». La Cassazione a Sezione Unite si allinea ai contenuti del primo orientamento giurisprudenziale in base al quale la presentazione della dichiarazione è un mero requisito formale e non può essere considerata, in alcun caso, presupposto sostanziale per la detrazione dell'Iva. Tale diritto sorge quando gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, debitore dell'Iva e quando i beni interessati siano

stati utilizzati per proprie operazioni imponibili. Il Supremo Collegio sostiene, inoltre, che non è possibile riconoscere al contribuente soltanto la possibilità di chiedere il rimborso dell'Iva, in quanto si realizzerebbe una lesione del diritto alla detrazione tenuto conto dei tempi necessari per ottenere la restituzione dell'imposta. La Cassazione fa prevalere, dunque, la sostanza sulla forma, in linea con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza comunitaria secondo la quale: «il principio fondamentale di neutralità dell'Iva esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi».



L'ordinanza sul  
[sito www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)